SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 maggio 2003, n. **121.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b)*, capoverso, le parole:* «dell'autorità competente» *sono sostituite dalle seguenti:* «della regione»*, le parole:* «nel mese precedente» *sono sostituite dalle seguenti* «iniziando dal mese precedente» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2155):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 1° aprile 2003.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee; Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3, 8 aprile 2003.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 3, 9 aprile 2003.

Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3904):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XII (Affari sociali) in sede referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione; I, V, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII, in sede referente, il 6, 7 maggio 2003.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni l'8 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2155-B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 9 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 14 maggio 2003.

Esaminato in aula il 15, 19 maggio 2003 ed approvato il 27 maggio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

03G0146

LEGGE 30 maggio 2003, n. **122.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 52.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nei limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*ter*. — 1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3843):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro senza portafoglio per gli italiani nel Mondo (TREMAGLIA) il 1° aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 9 e 16 aprile 2003.

Esaminato in aula il 5 maggio 2003 e approvato l'8 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2242):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 maggio 2003.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 15 maggio 2003.

Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 e approvato il 27 maggio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

03G0145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2003.

Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi il giorno 15 settembre 2002 nel comune di Modica, anche al territorio dei comuni di Ragusa, Ispica e Chiaramonte Gulfi, Rosolini e Licodia Eubea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002;

Vista la nota n. 650 del 14 febbraio 2003, del Dipartimento della protezione civile della regione Siciliana, con la quale è stata avanzata richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza anche per il territorio di alcuni comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, in relazione ai gravi danni causati da una tromba d'aria e da una violenta grandinata abbattutasi il 15 settembre 2002;

Considerato che, al fine di verificare l'entità e la consistenza dei danni causati sul territorio delle province siciliane dalla sopra citata tromba d'aria del 15 settembre 2002, sono stati effettuati dei sopraluoghi dai tecnici del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che l'eccezionale fenomeno metereologico sopra cennato ha causato ingenti e gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private nei territori dei comuni di Ragusa, Ispica e Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, Rosolini in provincia di Siracusa e Licodia Eubea in provincia di Catania;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera della Giunta regionale siciliana n. 304 del 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 maggio 2005;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 29 novembre 2002 nel territorio del comune di Modica ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza anche nel territorio dei comuni di Ragusa, Ispica e Chiaramonte Gulfi (Ragusa), Rosolini (Siracusa) e Licodia Eubea (Catania), a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi il giorno 15 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A06703

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2003.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3287).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, la stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;

Ravvisata la necessità di adottare ulteriori misure urgenti necessarie a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale e di rendere sempre più efficaci le misure di espulsione, anche attraverso una più organica dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza;

Vista la nota prot. n. 3/233/I/VARIE/92(69) del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in data 7 marzo 2003;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244/2002 citata in premessa, sono abrogate le lettere *d)*, *g)* e *h)*, ed è aggiunto il seguente periodo:

«legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, comma 4, articoli 29, 30, comma 6 ed art. 32; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20; alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico».

2. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per la realizzazione ed il completamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l'istituzione dei centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle opere ed all'approvazione dei relativi progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonché all'acquisizione delle aree necessarie e della disponibilità degli immobil occorrenti.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 2, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si avvale di una commissione tecnico-consultiva, istituita con proprio provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata, con il medesimo provvedimento viene determinato il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta commissione.

4. L'approvazione dei progetti con le modalità di cui ai commi precedenti sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 2.

1. Per le attività negoziali da porre in essere ai fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di polizia di frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *b)* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'attivazione e l'affidamento del servizio centrale di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 1-*sexies*, il Ministero dell'interno è autorizzato ad adottare il decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, cosi come integrati dalle risorse finanziarie previste per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A06702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Abella Anton Raul Felipe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Abella Anton Raul Felipe, cittadino cubano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiochirurgia conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare, conseguito il 4 novembre 1992 presso l'Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba), dal dott. Abella Anton Raul Felipe, cittadino cubano, nato a Villa Clara (Cuba) il 23 agosto 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06591

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Grinberg Carlos Rubén di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Grinberg Carlos Rubén, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en ortopedia y traumatologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Ortopedia y Traumatologia», rilasciato nell'anno 1988 dal Ministerio de Salud y Accion Social dellal Repubblica Argentina al dott. Grinberg Carlos Rubén, cittadino argentino, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 maggio 1947, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06592

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Arslanoglu Sertaç di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Arslanoglu Sertaç, cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in medicina» conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «dottore in medicina» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in Medicina», rilasciato in data 11 giugno 1989 dalla Facoltà di medicina dell'Università Egea di Izmir (Turchia) alla sig.ra Arslanoglu Sertaç, nata a Osmancik (Turchia) il 20 dicembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Arslanoglu Sertaç è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06593

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Ziyada Shakib di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ziyada Shakib, cittadino italiano ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina interna, rilasciato nell'anno 2001 dal Centro ospedaliero «Rabin» dell'Università di Tel Aviv (Israele) al dott. Ziyada Shakib, cittadino italiano, nato a Abu-Snan (Israele) il 19 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06594

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Koffi Edem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Koffi Edem, cittadino togolese ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diplome de Docteur en Médecine» conseguito in Togo, ai fini ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di «Diplome de Docteur en Médecine» in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Diplome de Docteur en Médecine» conseguito in data 26 luglio 1995 presso l'Università del Benin - Facoltà di medicina di Lomè (Togo) dal sig. Koffi Edem, nato a Mission Tove (Togo) il 4 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Koffi Edem è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06595

DECRETO 12 maggio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Cravino Cecilia Cayetana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cravino Cecilia Cayetana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica especialista en oftalmologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 21 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Cravino Cecilia Cayetana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimeuto del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica especialista en oftalmologia rilasciato in data 3 giugno 2002 dall'Universidad de Buenos Aires alla dott.ssa Cravino Cecilia Cayetana, cittadina italiana, nata a Haedo-Buenos Aires (Argentina) il 23 novembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06602

DECRETO 12 maggio 2003.

Riconoscimento al dott. Marcoppido Miguel Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Marcoppido Miguel Mario, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en ortopedia y traumatologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992:

Visto il D.D. in data 21 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 aprile 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Marcoppido Miguel Mario è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en ortopedia y traumatologia rilasciato in data 4 settembre 1986 dal Ministerio de Salud Y Accion Social della Repubblica Argentina al dott. Marcoppido Miguel Mario, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 13 gennaio 1952, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06603

DECRETO 12 maggio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Strugo Liliana Luisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Strugo Liliana Luisa, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialzzazione in pediatria clinica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 21 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 aprile 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Strugo Liliana Luisa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria clinica rilasciato in data 17 agosto 2001 dal Ministerio de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de Mendoza (Argentina) alla dott.ssa Strugo Liliana Luisa, nata a Mendoza (Argentina) il 17 giugno 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06604

DECRETO 12 maggio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con quale la dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 21 marzo 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 aprile 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en pediatria rilasciato in data 30 maggio 2001 dal Ministerio de Salud de la Nacion (Argentina) alla dott.ssa Alonso Lago Elizabeth Karina, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1° agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06605

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Madonna di Loreto - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 29 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Madonna di Loreto - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Bari - S. Spirito (codice fiscale n. 00915120729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Mariangela Quatraro, nata ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 20 marzo 1974 ed ivi domiciliata, in via Riccardo Bacchelli, n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06705

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2003.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Chiara Marasco, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 15 novembre 1996 di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 aprile 2003 (protocollo n. 22217/02/C10) e relativi allegati con la quale il Centro servizi amministrativi per la provincia di Lecce ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 1996, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere (lingua spagnola) conseguito il 28 novembre 1989 presso l'Università degli studi di Lecce;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Additional teaching qualification» rilasciato dalla University of Strathclyde in data 20 gennaio 1995, posseduto da:

cognome: Marasco;

nome: Chiara;

nata a: Surbo (Lecce);

il: 12 ottobre 1964;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa: titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A06608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Pozzuoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, per il giorno 18 aprile 2003 dell'ufficio di Pozzuoli.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 18 aprile u.s. la rete idrica in tutto il comune di Pozzuoli è stata chiusa per un guasto, pertanto l'ufficio è rimasto chiuso, come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso in data 30 aprile 2003 con nota 19 ris.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 586 del 28 maggio 2003, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Pertanto occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 maggio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A06832

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1º aprile 2003.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 27/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1º aprile 2003,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *d),* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e direttiva per il recesso dai contratti di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione n. 317/01);

la deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità n. 317/01 recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 36/02);

la deliberazione 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002, recante adozione di condizioni transitorie per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 81/02);

la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);

la comunicazione dell'Autorità del 19 dicembre 2002 sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02 (di seguito: la comunicazione dell'Autorità);

il documento per la consultazione pubblicato in data 12 febbraio 2003 concernente modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio (di seguito: il documento per la consultazione);

Considerato che i soggetti interessati diversi dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) formulando osservazioni alle proposte di cui al documento per la consultazione, hanno espresso:

con riferimento alla revisione della disciplina per la contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica:

a) consenso riguardo la subordinazione della stipula del contratto di trasporto all'avvenuta stipula dei contratti di bilanciamento e di scambio;

b) posizioni differenti in merito all'obbligo di concludere, da parte di un medesimo cliente grossista nella posizione di mandatario di un cliente finale, sia il contratto di trasporto che i contratti di bilanciamento e di scambio in quanto tale previsione determinerebbe la necessità di riformulare i rapporti contrattuali già in essere;

c) riserve riguardo la proposta di raggruppare in un solo rapporto contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilità di un soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una impresa di distribuzione in quanto ciò, comporterebbe, potenzialmente, una pluralità di rapporti contrattuali;

con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento:

a) consenso a favore della previsione di trattamento su base oraria, ai fini della regolazione economica del bilanciamento, dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica per i punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario, ferma restando l'esigenza di porre in essere, da parte del Gestore della rete, tutte le misure necessarie perché tale previsione possa trovare effettiva applicazione; ricordando, altresì, che la mancata applicazione di detta previsione, dati i valori attuali dei corrispettivi per fascia oraria (b_f) da corrispondere per il servizio di bilanciamento, comporterebbe gravissimi danni economici per i soggetti con elevati prelievi di energia elettrica e caratteristiche di prelievo con elevato grado di prevedibilità e programmabilità;

b) consenso riguardo all'introduzione di una gestione aggregata, ai fini del bilanciamento, dei programmi di prelievo da parte dei soggetti attivi nel ruolo di grossista di energia elettrica; un avviso negativo, da parte del Gestore della rete, che non ritiene utile l'introduzione del predetto meccanismo in quanto non rispondente alle proprie esigenze ai fini del dispacciamento e potendo potenzialmente comportare una complicazione nella gestione dei contratti di bilanciamento;

c) indicazioni per una potenza pari a 10 MVA come soglia per l'individuazione delle unità di produzione a cui non applicare il trattamento su base oraria dei programmi di immissione;

d) consenso a favore della proposta indicata nel documento per la consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di bilanciamento osservando, inoltre, la necessità di eliminare le eventuali penali derivanti dalla mancata attestazione in presenza di imperfezioni nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 3, del Testo integrato e di prolungare i tempi previsti per le predette attestazioni;

con riferimento alla regolazione economica dei rapporti di scambio dell'energia elettrica:

a) avversione nei confronti dell'applicazione della componente VE ai saldi negativi dei contratti di scambio in quanto ciò comporta una variazione del prezzo di riferimento per le cessioni dei saldi tra gli operatori non prevedibile all'atto della formulazione delle politiche di approvvigionamento (conclusione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica all'estero e formulazione delle offerte di acquisto nelle procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e delle politiche di vendita ai clienti finali ed esprimendo, al contrario, un generale consenso riguardo il fatto che la componente VE debba essere corrisposta in ragione del saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo negativo;

b) consenso a favore della proposta indicata nel documento per la consultazione di un meccanismo di attestazione e di successiva verifica per la regolazione delle partite economiche afferenti il servizio di scambio dell'energia elettrica;

c) consenso, limitato ad una parte di soggetti, a favore del mantenimento, per l'anno 2003, del meccanismo di riporto dei saldi dei contratti di scambio ai trimestri successivi;

Considerato che con lettera in data 20 febbraio 2003, prot. GRTN/P2003002649 (prot. Autorità n. 7554 del 21 febbraio 2003), il Gestore della rete, nell'esprimere alcune osservazioni sul documento per la consultazione, ha segnalato la necessità di introdurre, a valere per l'anno 2003, modifiche alle condizioni transitorie 2002, ferma restando la titolarità dei contratti di bilanciamento e di scambio in capo al medesimo Gestore della rete, segnatamente ha chiesto o proposto:

la subordinazione della conclusione del contratto del servizio di trasporto dell'energia elettrica all'avvenuta conclusione di contratti di bilanciamento e di scambio;

l'assicurazione che tutti i dati necessari al Gestore della rete per la definizione dei contratti di bilanciamento e di scambio siano trasmessi al Gestore della rete medesimo secondo il contenuto, il formato, le modalità e i tempi stabiliti dallo stesso;

la negazione dell'accesso alla rete all'utente dei servizi di bilanciamento o dello scambio dell'energia elettrica in caso di risoluzione o di cessazione dei relativi contratti stabilendo anche l'obbligo del distributore di disconnettere dalla rete il soggetto inadempiente;

la previsione di stipula di un unico contratto per il bilanciamento per tutti i punti di prelievo o di immissione nella disponibilità di un soggetto e appartenenti al medesimo ambito di competenza e la previsione di un unico contratto per lo scambio dell'energia elettrica per i medesimi punti di prelievo inclusi nel predetto contratto per il bilanciamento;

la previsione dell'inclusione in uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica dei punti di immissione;

l'unicità dell'eventuale soggetto mandatario nella conclusione dei contratti per il trasporto per il bilanciamento e per lo scambio dell'energia elettrica;

l'eliminazione della possibilità, riconosciuta agli utenti del servizio di scambio dell'energia elettrica, di riportare a periodi successivi i saldi economici non compensati al termine di ciascun bimestre;

la regolazione delle partite economiche, da parte dei soggetti titolari di contratti per lo scambio dell'energia elettrica, nella sola ipotesi di saldi negativi, direttamente con il soggetto di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999.

Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 28 marzo 2003, protocollo n. GRTN/P2003004373 (prot. Autorità n. 11711 del 28 marzo 2003), in risposta alla richiesta effettuata dall'Autorità con nota in data 27 febbraio 2003, protocollo n. PB/M03/558/cp-mp, ha informato la medesima Autorità che il sistema di acquisizione dei programmi orari relativi ai punti di immissione e di prelievo necessari al fine della regolazione economica del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica secondo le condizioni transitorie 2002 sarà operativo a partire dai primi giorni del mese di aprile 2003;

Considerato che:

con la deliberazione n. 317/01, come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 36/02 e n. 81/02, l'Autorità ha adottato, nelle more dell'avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito economico dell'energia elettrica disciplinato dalla deliberazione n. 95/01, condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, articolato nei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica (di seguito: condizioni transitorie 2002);

nel regime transitorio, il diritto di accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di clienti del mercato libero è condizionato dalla preventiva conclusione dei contratti che regolano l'erogazione:

a) del servizio di trasporto secondo le disposizioni di cui al testo integrato;

b) dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica secondo le disposizioni di cui alle condizioni transitorie 2002;

il mancato avvio del sistema delle offerte e del dispacciamento di merito economico comporta la necessità di estendere l'applicazione delle condizioni transitorie 2002 anche nell'anno 2003;

a partire dal mese di ottobre 2002, sono state segnalate all'Autorità violazioni e difficoltà applicative delle condizioni transitorie 2002 consistenti, in particolare:

a) nell'inadempimento diffuso all'obbligo di concludere i contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica e nelle conseguenti sofferenze e ritardi nella regolazione delle connesse partite economiche;

b) nell'inadempimento all'obbligo di invio al Gestore della rete delle informazioni previste nei contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica e nelle conseguenti difficoltà di contabilizzazione e di regolazione delle connesse partite economiche;

c) in distorsioni nell'uso del servizio di scambio di energia elettrica originate dall'avvalimento del medesimo come fonte alternativa di approvvigionamento per le forniture ai clienti del mercato libero;

a fronte delle predette violazioni e difficoltà applicative, si rendono necessari interventi di rafforzamento delle disposizioni della disciplina riguardanti l'erogazione del servizio di dispacciamento di cui ai titoli 1, 2 e 3 della deliberazione n. 36/02, così come prospettato dall'Autorità nel documento per la consultazione;

d'intesa con gli uffici del Ministero delle attività produttive, sono stati avviati approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 marzo 1999, n. 79, e che tali aspetti potrebbero implicare la revisione della vigente disciplina di dispacciamento dell'energia elettrica e, in particolare, di approvvigionamento delle risorse necessarie al dispacciamento dell'energia elettrica;

Considerato che il documento per la consultazione reca proposte di revisione delle disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 36/02 in materia di procedure per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica la cui adozione viene differita a successive determinazioni dell'Autorità, al fine di consentire la conclusione del processo di valutazione attualmente in corso presso la medesima Autorità;

Ritenuto che sia opportuno prevedere che:

al fine di rafforzare le condizioni transitorie 2002 ed evitare il ripetersi di violazioni e difficoltà applicative:

a) la conclusione del contratto di trasporto dell'energia elettrica sia subordinata alla conclusione dei contratti di bilanciamento e di scambio, nonché alla presentazione, da parte del soggetto che richiede i predetti servizi, di idonea documentazione, in forma di autocertificazione, che attesti la fornitura dell'energia elettrica alla quale si riferisce il contratto di trasporto;

b) i contratti di accesso alla rete abbiano un unico intestatario, e sia quindi reso obbligatorio, per il cliente grossista mandatario di un cliente finale per la conclusione dei contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica, di concludere anche il contratto di trasporto;

c) tutti i punti di prelievo nella disponibilità di un soggetto giuridico per ambito di competenza di una impresa di distribuzione siano raggruppati in un solo rapporto contrattuale;

il trattamento dei programmi di prelievo dell'energia elettrica per i punti di prelievo dotati di misuratore orario nella disponibilità di clienti finali idonei alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sia effettuato su base oraria, differendo all'anno 2004 l'applicazione del trattamento su base oraria dei punti di prelievo dotati di misuratore orario nella disponibilità di clienti finali che acquisiscano la qualifica di cliente idoneo nel corso dell'anno 2003;

il trattamento dei programmi di immissione dell'energia elettrica per i punti di immissione dell'energia elettrica dotati di misuratore orario sia effettuato su base oraria, accogliendo la proposta formulata dalla maggioranza dei soggetti interessati al procedimento di consultazione di assumere una potenza pari a 10 MVA come soglia per l'individuazione delle unità di produzione a cui non applicare il trattamento su base oraria dei programmi di immissione dell'energia elettrica;

il corrispettivo dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica sia versato a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche effettuate dal Gestore della rete, fermi restando i compiti attribuiti al soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure elettriche ai sensi del testo integrato, sulla base di:

a) attestazioni mensili, da parte degli utenti del bilanciamento, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite dal Gestore della rete, delle quantità di energia elettrica rilevanti ai fini del bilanciamento;

b) attestazioni trimestrali, da parte degli utenti dello scambio, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite dal Gestore della rete, dei saldi preliminari relativi al singolo contratto di scambio;

con riferimento alla regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica:

a) il periodo relativamente al quale vengono effettuate le quantificazioni delle partite di energia elettrica da imputare al singolo contratto di scambio dell'energia elettrica e la liquidazione delle partite economiche corrispondenti sia esteso al trimestre in aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione n. 194/02;

b) i saldi preliminari relativi a ciascun trimestre e a ciascun contratto di scambio possano essere liberamente negoziati tra gli utenti del servizio di scambio dell'energia elettrica e portati in compensazione rispetto agli obblighi verso il Gestore della rete al fine di diminuire l'esposizione complessiva di detti saldi prima della regolazione economica in acconto effettuata dal medesimo Gestore della rete;

c) anche per l'anno 2003 sia confermato il meccanismo dei riporti a trimestri successivi dei saldi preliminari adottando un coefficiente di riporto pari al 3% in riduzione del corrispondente valore economico di detti saldi in coerenza con il coefficiente pari al 2% per i riporti bimestrali nell'anno 2002 in ragione del passaggio del periodo di regolazione dei saldi dal bimestre al trimestre;

d) il Gestore della rete regoli a conguaglio le partite economiche sottostanti alla regolazione in acconto in seguito alle verifiche effettuate dal medesimo Gestore entro dodici mesi dalla predetta regolazione in acconto;

e) nel caso di differenze negative tra saldi preliminari e saldi definitivi come determinati dal Gestore della rete in esito alle verifiche di cui alla precedente lettera *d)* la prevista regolazione economica a conguaglio tenga conto dei relativi oneri finanziari sopportati dal Gestore della rete;

f) nella regolazione delle predette partite economiche la componente VE venga corrisposta in ragione del saldo complessivo, qualora negativo, del mercato libero attraverso un corrispettivo medio da parte dei titolari dei contratti per lo scambio dell'energia elettrica che abbiano contribuito alla formazione del predetto saldo negativo;

vengano confermate le disposizioni di cui al titolo 4 delle condizioni transitorie 2002 modificando le medesime unicamente in ordine ad esigenze di coordinamento testuale con le modifiche apportate ai predetti titoli 1, 2 e 3 e differendo a successivo provvedimento dell'Autorità la modificazione delle condizioni di approvvigionamento, vale a dire di selezione e di remunerazione, delle risorse necessarie al dispacciamento:

a) al fine di meglio valutare le mutate situazioni dei soggetti attivi nella produzione dell'energia elettrica anche in relazione al completamento del processo di dismissione delle società di produzione della società Enel S.p.a. come richiamato nel documento per la consultazione; e

b) in vista di una successiva revisione anche in ragione degli elementi che potrebbero emergere in seguito agli approfondimenti degli aspetti tecnici ed economici effettuati d'intesa tra l'Autorità e il Ministro delle attività produttive;

siano modificati i titoli 1, 2 e 3 delle condizioni transitorie 2002 secondo quanto indicato nei precedenti alinea;

Delibera:

Di approvare le modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato *A*).

Di abrogare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002.

Di abrogare l'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2002.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1º aprile 2003.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Milano, 1º aprile 2003

Il presidente: RANCI

03A06560

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003.

Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 52/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2003,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1º agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrico;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Vista la deliberazione n. 151/02;

Considerato che:

l'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a un termine massimo di centottanta giorni;

il Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2003, prot. AD/P2003000110 (prot. Autorità n. 017213 del 15 maggio 2003), ha evidenziato che:

a) la novità e la complessità della materia hanno indotto alcuni operatori a chiedere una proroga del termine, fissato dal medesimo Gestore della rete, per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

b) tale proroga può essere concessa qualora l'Autorità ravvisi l'opportunità di differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02;

Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere al Gestore della rete e ai soggetti interessati un ulteriore periodo di venti giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;

Delibera:

Art. 1.

1.1. L'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, è sostituito con il seguente: «Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a novanta giorni ed inferiore a duecento giorni.».

1.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

Milano, 14 maggio 2003

Il presidente: RANCI

03A06704

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003), **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 121** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento *della regione*, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), *iniziando dal mese precedente* l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 6. — Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto *b)*, e 5, punto *a)*, il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questioni sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.

Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione non risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi, da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito favorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).

Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) le acque interessate *dai provvedimenti di cui all'ottavo comma* potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto *c)*.

Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento *della regione*, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), *iniziando dal mese precedente* l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. *Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti dalla tabella (allegato 1)».*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A06800

Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 2003)**, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 122** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini) convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, legge 31 dicembre 2001, n. 463:

«Art. 1 *(Comitato degli italiani all'estero)*. — 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'art. 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.».

Art. 1-*bis.*

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento di rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina), e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 marzo 2002, n. 35:

«Art. 1 *(Assunzioni temporanee)*. — 1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica di Buenos Aires e gli uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di trenta unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'art. 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'art. 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470):

«Art. 2 *(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)*. — 1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'art. 8, comma 2, della legge 27 ottobre

1988, n. 470, come sostituito dall'art. 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 14.424.641,19 per l'anno 2002.».

— Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 152 *(Contingente e durata del contratto)*. — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.».

Art. 1-*ter*.

1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzati ad effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio e in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Riferimenti normativi:

— La legge 8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana».

— La legge 27 dicembre 2001, n. 459, reca: «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«Art. 24 *(Acquisto di beni e servizi)*. — 1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.

2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 26:

«Art. 2-*quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)*. — 1. *(Omissis)*.

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale del Ministero dell'interno di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato - legge finanziaria 2003):

«Art. 26 *(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione.

5.-6. *(Omissis)*.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A06753

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 maggio 2003, n. **27.**

Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

Pervengono allo scrivente, direttamente dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni di Stato e dalle Agenzie fiscale — quest'ultime nella loro qualità di funzionari delegati — richieste di assegnazione fondi per la sistemazione contabile dei pagamenti effettuati in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 30/1997.

Al riguardo — premesso che la particolare procedura di che trattasi è utilizzabile quale «estrema ratio» nella comprovata impossibilità di seguire, per carenza di disponibilità finanziarie la procedura ordinaria — si deve sottolineare che dettagliate istruzioni sulla materia sono state a suo tempo impartite con circolare dello scrivente n. 74, in data 15 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997, pag. 40.

Ciò premesso si ribadisce che dette richieste dovranno essere indirizzate alla propria amministrazione centrale di appartenenza che, sulla scorta dei dati ricevuti, inoltrerà la richiesta di assegnazione fondi, distinta per singolo capitolo di spesa, all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio XII, per il tramite del coesistente ufficio centrale di bilancio.

Analoghe operazioni di quantificazione, per capitoli di spesa, saranno effettuate, in base alle comunicazioni ricevute dai propri uffici periferici, dagli uffici centrali delle agenzie fiscali che provvederanno ad interessare il Dipartimento per le politiche fiscali.

Quest'ultimo, a sua volta, per il tramite del coesistente Ufficio centrale di bilancio, inoltrerà richiesta di assegnazione fondi — a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo — ai fini della sistemazione contabile delle partite in c/ sospeso.

Si sottolinea ancora una volta la rilevanza dei cennati adempimenti anche ad evitare la costituzione di una massa critica di partite in c/ sospeso che dovrebbero essere definite, entro termini ragionevoli, mediante imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio.

Roma, 19 maggio 2003

Il Ragioniere generale dello Stato
GRILLI

03A06643

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. **704.**

Bando di gara per la cessione alle industrie di distillazione di nettarine, pesche, pere e mele ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei produttori. (Regolamento C.E. n. 1492/97 del 29 luglio 1997).

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA via Palestro, 81 - Roma, indice una gara, ai sensi del regolamento C.E. n. 1492/97 del 29 luglio 1997, per la vendita alle industrie di distillazione in base ad offerte di acquisto di nettarine, pesche, pere e mele, ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei produttori agricoli (allegato n. 1), ai sensi del regolamento C.E. n. 2200/96 nel periodo: 1° maggio 2003-30 giugno 2004 così suddiviso per prodotto:

nettarine: 1° maggio 2003-30 aprile 2004;
pesche: 1° maggio 2003-30 aprile 2004;
pere: 1° giugno 2003-31 maggio 2004;
mele : 1° luglio 2003-30 giugno 2004.

La gara permanente è svolta per serie di offerte i cui termini di presentazione scadono alle ore 11 dei giorni sottoindicati salvo il differimento al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La prima serie di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del giorno 16 giugno 2003, per le pesche alle ore 11 del giorno 17 giugno 2003, per le pere alle ore 11 del giorno 7 luglio 2003 e per le mele alle ore 11 del giorno 8 luglio 2003.

La seconda serie di offerte per le nettarine scade alle ore 11 del giorno 3 settembre 2003, per le pesche alle ore 11 del giorno 4 settembre 2003, per le pere alle ore 11 del giorno 4 dicembre 2003 e per le mele alle ore 11 del giorno 5 dicembre 2003.

I. *Oggetto e condizioni della vendita.*

1. Sono oggetto della vendita le nettarine, le pesche, le pere e le mele di produzione della campagna 2003/2004 eventualmente disponibili per l'aggiudicazione presso i magazzini dei centri di ritiro di tutte le organiz-

zazioni dei produttori riconosciute dalle regioni ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e secondo le modalità prescritte e contenute nella circolare MIRAAF n. 6/97 anche se non indicate nell'allegato 1 del presente bando, nel periodo di disponibilità del prodotto previsto dai regolamenti comunitari numeri 659/97 e 1492/97 ed indicato nel bando medesimo.

2. Le nettarine, le pesche, le pere e le mele di qualsiasi varietà debbono corrispondere alle caratteristiche di qualità prescritte dai regolamenti comunitari numeri 2335/99 per nettarine e pesche e numeri 421/90 e 487/90 per pere e mele.

3. Coloro che otterranno l'aggiudicazione di prodotto hanno l'obbligo di destinare le quantità aggiudicate soltanto alla trasformazione per la produzione di alcool di gradazione superiore a 80º, ottenuto per distillazione diretta del prodotto per la successiva denaturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare.

II. *Prezzo.*

1. Le nettarine e le pesche sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di € 0,50 oltre IVA per tonnellata netta di prodotto.

Le pere sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di € 1,00 oltre IVA per tonnellata di prodotto.

Le mele sono cedute al prezzo non inferiore a quello minimo di € 1,50 oltre IVA per tonnellata netta di prodotto.

Tale prezzo minimo è valido per le serie di offerte così come sopra stabilito, salvo variazioni disposte dall'AGEA con decisione pubblica almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte delle serie successive alla decisione di variazione.

Le decisioni di variazione non avranno effetto sulle offerte presentate per le serie già espletate.

2. Il prezzo di vendita si intende riferito a merce presentata franco magazzino del centro di ritiro dell'Organizzazione dei produttori cedente.

3. Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nella offerta accolta.

III. *Offerta.*

1. Possono presentare offerte le distillerie che intendano effettuare la distillazione diretta in alcool e successiva denaturazione per uso industriale del prodotto offerto, nel territorio della Repubblica italiana o in uno dei Paesi della Comunità europea.

2. L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve essere corredata da un titolo di cauzione di partecipazione alla gara, costituito mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria (allegato n. 2) rilasciata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, dalle società di assicurazione di cui all'elenco pubblicato dall'I.S.V.A.P. nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2001. L'ammontare della predetta cauzione è fissato nell'importo di € 1,50 per tonnellata netta di prodotto.

3. L'offerta deve pervenire all'AGEA in Roma, via Palestro n. 81, entro le ore 11 dei giorni sopra indicati, in busta chiusa recapitata da un messo, oppure spedita con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'offerta deve recare nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente, nonché la dicitura: «Offerta per l'acquisto» (indicare il prodotto) ritirate dalle organizzazioni dei produttori ai sensi del regolamento C.E. n. 2200/96 durante il periodo di disponibilità (indicare il periodo di disponibilità cui l'offerta fa riferimento) - Campagna 2003/2004.

Le offerte recapitate a mano sono consegnate all'AGEA senza rilascio di ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per lettera raccomandata la busta chiusa contenente l'offerta e recante all'esterno le indicazioni sopra dette deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare all'esterno l'indirizzo dell'AGEA - Ufficio 63/Ortofrutta - via Palestro, 81 - Roma. L'integrità e il recapito all'indirizzo di cui sopra, sono a totale carico del richiedente.

4. L'offerta, redatta in carta libera ed in lingua italiana, secondo il testo del modello allegato al presente bando (allegato n. 3), per essere valida deve:

a) essere indirizzata all'AGEA - Ufficio 63/Ortofrutta;

b) contenere la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante, la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta, nonché la sede dello stabilimento dove si intende effettuare la denaturazione dell'alcool prodotto, in caso di sede diversa. Qualora non indicata, detta sede si intenderà quella dello stabilimento dell'offerente;

c) contenere l'indicazione:

dell'organizzazione dei produttori presso la quale si intende effettuare l'acquisto;

della quantità complessiva di prodotto espresso per tonnellata netta, che si intende acquistare nel periodo di disponibilità del prodotto stesso o per frazione di periodo di cui al precedente paragrafo I, con le indicazioni altresì del quantitativo massimo giornaliero che l'offerente è in grado di ritirare presso i magazzini della organizzazione dei produttori indicato per l'acquisto e conseguentemente di lavorare;

del prezzo di cessione offerto, IVA esclusa, non inferiore a quello minimo stabilito al titolo II, paragrafo I, per tonnellata netta di prodotto, espresso in cifre e in lettere, ed inteso riferito a merce caricata su mezzo di trasporto in partenza dal magazzino di giacenza del prodotto;

della sede dello stabilimento industriale della ditta offerente nel quale il prodotto acquistato sarà lavorato e denaturato, così come meglio e più dettagliatamente specificato alla precedente lettera *b)*;

d) contenere l'impegno a destinare il prodotto acquistato esclusivamente alla produzione in alcool con gradazione superiore a 80º, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso e successiva denaturazione, ai sensi del regolamento (C.E.) n. 3199/93, con destinazione esclusiva ad uso industriale e non alimentare;

e) non contenere cancellature né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;

f) essere corredate del titolo di cauzione di cui al precedente titolo III, punto 2.

5. Per ciascuna serie e prodotto è consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, sino ad un massimo di sette, purchè ciascuna di esse sia presentata separatamente e formulata con atto distinto e per ciascuna organizzazione dei produttori. In caso di offerte superiori a sette, verranno prese in considerazione le prime sette in ordine di lettura da parte della commissione di cui al successivo titolo IV, con esclusione dalla gara delle successive.

6. Non sono ammesse le offerte presentate per conto di altro acquirente da nominare.

7. L'offerta valida non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione di accettazione da parte dell'AGEA. Se l'offerente revoca l'offerta prima del ricevimento della comunicazione di accettazione, la cauzione rimane acquisita dall'AGEA a titolo di penale.

8. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando importa l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. *Constatazione delle offerte e decisione su di esse.*

1. Allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte, si procede presso, la sede dell'AGEA, in seduta pubblica allo spoglio delle offerte da parte di un'apposita commissione. La commissione compila l'elenco delle offerte, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula, per ciascuna organizzazione di produttori, la graduatoria delle offerte regolari pervenute, partendo da quella che reca il prezzo più elevato. A parità di prezzo più elevato, il primo posto nella graduatoria è assegnato all'offerente che ha richiesto la maggiore quantità, oppure all'offerente favorito dal sorteggio qualora sussista parità anche per il quantitativo di prodotto richiesto.

2. Nel caso che l'offerta non sia stata presa in considerazione e non sia stata accettata, ne viene data immediata comunicazione all'offerente con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla gara.

3. Per le offerte ritenute accoglibili, l'ufficio ortofrutta delll'AGEA procederà all'aggiudicazione a mano a mano che pervengono all'AGEA stessa, le comunicazioni delle organizzazioni dei produttori sulla prevedibile disponibilità di prodotto ritirabile nel periodo previsto dal bando medesimo e cedibile per distillazione e successiva denaturazione.

4. La vendita è conclusa, nel limite della disponibilità di prodotto cedibile, allorché è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è stata accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata a firma del dirigente dell'ufficio 63 spedita all'offerente, all'organizzazione dei produttori presso la quale si intende effettuare l'acquisto, all'assessorato regionale competente per territorio al quale è demandato il controllo sia fisico che documentale mediante nomina di apposita commissione, dell'avvenuta trasformazione in alcool con gradazione superiore a 80° e successiva denaturazione del prodotto aggiudicato e consegnato alla distilleria dall'organizzazione dei produttori ritirante. All'assessorato regionale è affidato il controllo, altresì, della destinazione e l'uso industriale dell'alcool denaturato prodotto.

5. Al termine del periodo di disponibilità del prodotto indicato in bando, o prima, qualora ne venga data comunicazione scritta all'azienda da parte dell'organizzazione dei produttori interessata, l'AGEA svincola la cauzione per il quantitativo, parziale o totale, in riferimento al quale l'offerta non ha potuto essere soddisfatta per indisponibilità del prodotto.

V. *Cauzione.*

1. Oltre alla cauzione di partecipazione alla gara di cui al precedente titolo III, prima della consegna del prodotto aggiudicato, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione (allegato n. 4) dell'importo di € 10,00 per ogni tonnellata netta di prodotto aggiudicato dall'ufficio ortofrutta e resosi disponibile su dichiarazione O.P.

2. Tale cauzione andrà costituita entro sette giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione dell'AGEA della disponibilità di prodotto e per l'importo pari a € 10,00 per ogni tonnellata di prodotto aggiudicato e inviata all'AGEA che dovrà con un telegramma confermare la validità alla distilleria, alla O.P. e alla regione competente dei controlli.

VI. *Ritiro del prodotto e pagamento del prezzo.*

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare il quantitativo di prodotto posto a sua disposizione dall'organizzazione dei produttori indicata nella comunicazione di accettazione dell'offerta.

2. Per il ritiro del prodotto verranno presi accordi tra l'aggiudicatario e l'organizzazione dei produttori interessata. Per le quantità di prodotto consegnate in esecuzione dall'aggiudicazione l'organizzazione dei produttori cedente provvederà all'emissione di fattura conformemente al vigente regime fiscale per IVA. Del pagamento deve essere data comunicazione all'AGEA da parte dell'organizzazione dei produttori cedente al massimo entro quindici giorni dall'ultimazione da parte della ditta interessata delle operazioni di ritiro del prodotto riguardanti ciascuna aggiudicazione, con l'indicazione del quantitativo netto espresso in tonnellate e dell'importo del prezzo in euro, IVA esclusa, unendo, in allegato, copia della fattura o delle fatture emesse.

VII. *Trasformazione del prodotto.*

1. L'aggiudicatario non appena prende in consegna il prodotto ha l'obbligo di trasportarlo nello stabilimento di trasformazione indicato nell'offerta accolta, di passarlo alla lavorazione per la trasformazione in alcool

entro tre giorni lavorativi e di procedere alla successiva denaturazione, che dovrà essere certificata dall'UTF e comunicata all'AGEA dalla regione competente. La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (C.E.) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (C.E.) n. 2559/98, secondo le modalità indicate nella circolare n. 10/97 del MIPA. Qualora la denaturazione venga effettuata presso altro stabilimento diverso da quello presso il quale è stata distillata la frutta aggiudicata, il relativo alcool prodotto deve viaggiare sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.

2. L'alcool ottenuto resta di proprietà del trasformatore senza obbligo di acquisto da parte dell'AGEA. Qualora la trasformazione in alcool debba essere effettuata in stabilimento ubicato nel territorio di altro Stato membro, dovrà essere esibito all'AGEA, quale prova dell'avvenuta trasformazione, l'esemplare di controllo di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento C.E.E. n. 2823/87 della Commissione del 18 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 270 del 23 settembre 1987, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, così come previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento C.E.E. n. 569/88 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 55 del 1° marzo 1988. Le rubriche numeri 103 e 104 dell'esemplare di controllo T5 debbono essere compilate. La rubrica n. 104 deve essere compilata cancellando le menzioni che non interessano e iscrivendo al secondo trattino in una lingua della Comunità europea la seguente menzione: «Destinati alla trasformazione (regolamento (CE) n. 1492/97)».

3. In caso di mancato ritiro verrà escussa dall'AGEA la fideiussione di partecipazione alla gara.

4. Quest'ultima verrà svincolata:

a) a fine campagna;

b) se l'O.P. comunica di non aver più disponibilità di prodotto;

c) quando è stato ritirato tutto il prodotto offerto.

VIII. *Liberazione o acquisizione a titolo di penale della cauzione.*

1. Le cauzioni di trasformazione vengono svincolate dall'AGEA soltanto per la quantità relativa al prodotto per il quale:

d) l'organizzazione dei produttori abbia comunicato l'avvenuto ritiro e pagamento del prodotto;

e) l'AGEA abbia acquisito la documentazione comprovante l'avvenuto passaggio alla lavorazione per la trasformazione in alcool con gradazione superiore agli 80° e successiva denaturazione nel caso la trasformazione sia avvenuta nel territorio della Repubblica italiana, oppure la prova dell'avvenuta trasformazione consistente nell'esemplare di controllo di cui al cap. VII, comma 2, nel caso la trasformazione sia avvenuta nel territorio di altro Stato membro.

2. Se l'aggiudicatario non osserva, salvo motivi di forza maggiore documentati e autorizzati dall'AGEA, gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, la cauzione resta acquisita all'AGEA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza obbligo di declaratoria giudiziaria. La distilleria deve corrispondere entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di emissione della fattura di pagamento riguardante ciascuna aggiudicazione, il relativo prezzo alla organizzazione dei produttori. L'AGEA svincolerà la cauzione solo dopo aver acquisito la prescritta documentazione sul passaggio alla lavorazione per la trasformazione in alcool della quantità di prodotto ritirato e sulla successiva denaturazione.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: MASCETTI

ALLEGATO 1

ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER LE NETTARINE, LE PESCHE, LE PERE E LE MELE RITIRATE DAL MERCATO - CAMPAGNA 2003/2004

1) Assopro, via Madonna delle Grazie n. 38 - 86039 Termoli (Campobasso);

2) Apofruit, via Ravennate n. 1345 - 47023 Cesena (Forlì);

3) Codma O.P., via Tommaso Campanella n. 1 - 61032 Fano (Pesaro);

4) A.S.I.P.O., via T. Nuvolari n. 44/A - 43026 S. Lazzaro Parmense (Parma);

5) A.S.P.O.R.T., via F. Turati n. 4 - 57023 Cecina (Livorno);

6) C.O.R.E.R., Consorzio ortofrutticoli regione Emilia-Romagna, via Faentina n. 106 - 48100 Ravenna;

7) Lagnasco Group, via Garibaldi n. 3 - 12030 Lagnasco (Cuneo);

8) Consorzio Agribologna, soc. coop. a r.l., via Paolo Canali n. 1 - 40127 Bologna;

9) A.E.P.O., via A. Poiani n. 39 - 37060 Rizza di Villafranca (Verona);

10) Ainpo, via Gramsci n. 26/b - 43110 Parma;

11) Apo Conerpo, via Bruno Tosarelli n. 155 - 40050 Villanova di Castenaso (Bologna);

12) Apo Veneto Friulana, via Marconi n. 47 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso);

13) A.P.O.L. Milano, via Boncompagni n. 96/2 - 20139 Milano;

14) Apro Fruttadoro, via Dismano n. 2785 - 47023 Pievesestina di Cesena (Forlì);

15) Asprofrut, via Caraglio n. 16 - 12100 Cuneo;

16) Coopa, via Miani n. 42 - 45100 Rovigo;

17) C.I.O. Serene Star, viale Daino n. 50 - 38074 Pietramurata (Trento);

18) Granfrutta Zani, via M. S. Andrea - 48019 Granarolo (Ravenna);

19) Op Nordest, viale del Lavoro n. 11 - 37135 Verona;

20) Pro Marche, via Pomezia n. 14 - 63037 Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno);

21) Vip, via Principale n. 1/c - 39021 Laces (Bolzano);

22) Vog, via Raiffeisen n. 2 - 39100 Bolzano;

23) Vog - Laives, via A. N. Nobel Str. 1 - 39055 Laifers/Laives;

24) Sant'Orsola, via Lagorai n. 131 - Loc. Zivignano - 38057 Pergine Valsugana (Trento);

25) Consorzio Melinda, via Trento n. 200/9 - 38023 Cles (Trento);

26) La Trentina, via G. Segantini n. 10 - 38100 Trento;

27) A.F.E., via Bologna n. 714 - 44100 Ferrara;

28) O.P. Ferrara, via Nazionale n. 198 - 44020 Gallo (Ferrara);

29) O.P.O.E. Organizzazione produttori ortofrutticoli Europa, via Trailo Cabei n. 6 - 44020 XII Morelli (Ferrara);

30) Cico, via del Mare n. 57 - 44039 Tresigallo (Ferrara);

31) Eur.O.P.Fruit., via della Cooperazione n. 80 - 47020 Pievesestina di Cesena (Forlì-Cesena);

32) O.P. Scaligera, via Mirandola n. 68 - 37050 Santa Maria di Zevio (Verona);

33) Consorzio Europ, via Madonnina n. 581 - 45020 Giacciano con Barucchella (Rovigo);

34) O.P. Cop, via Giberti n. 30/a - 37100 Verona;

35) O.P. Acom, via Garibaldi n. 69 - 61032 Fano (Pesaro);

36) O.P. F1, via Verbania n. 44 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

37) Euro Ort.la Del Trigno, via Canada n. 70 - 66050 San Salvo (Chieti);

38) Op Veneto, via Bellini n. 2 - 31059 Zero Branco (Treviso);

39) Cotrapo, via Trento n. 778/2 - 45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo);

40) Valli Trentine, zona industriale 6 - 38060 Volano (Trento);

41) Paganella, via Don Guetti n. 5 - 38015 Lavis (Trento);

42) Opoa, via S. Francesco n. 157 - 67051 Avezzano (L'Aquila);

43) Solemilia Modena, via Garofolana n. 236 - 41058 Vignola (Modena);

44) Friulfruct, via Valcellina n. 2 - 33097 Spilimbergo (Pordenone);

45) Orogroup Italia, via Dismano n. 2785 - 47020 Pievesestina di Cesena (Forlì);

46) Copador, via Strada dei Notari n. 36 - 43044 Collecchio (Pordenone);

47) Arp, via I Maggio n. 25/27/29 - 29027 Gariga di Podenzano (Piacenza);

48) Generalfruit, via XXV Aprile n. 1 - 48020 S. Pietro in Vincoli (Ravenna);

49) Finaf, via Bruno Tosarelli n. 155 - 40050 Villanova di Castenaso (Bologna);

50) Gruppo Mediterraneo, via Ravennate n. 1345 - 47023 Cesena (Forlì);

51) Aom, zona industriale «B» Località Greppe di Pantano - 86039 Termoli (Campobasso);

52) Covalpa, Borgo Strada n. 14 - 75020 Scanzano Jonico (Matera);

53) Apot, via Brennero n. 322 - 38100 Trento;

54) Il Noceto, via Chiusurata n. 38/A - 31040 Chiarano (Treviso);

55) Apoa Esperia, piazza L. Rossi Pal. INA - 88100 Catanzaro;

56) Sibarit Apoa, Contrada Ciparsia - 87012 Castrovillari (Cosenza);

57) Poma, via Strada Privata Frigotirrene n. 1 - 84091 - Battipaglia (Salerno);

58) Torre Di Mezzo, Contrada Camerata n. 87 - 87012 Castrovillari (Cosenza).

ALLEGATO 2

Schema di fidejussione bancaria

Banca o Società di assicurazione

Data ....

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso che: ....

— la ditta (denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta Agenzia n. .... in data .... all'acquisto di tonn. .... di .... da ritirarsi presso i centri di raccolta istituiti dall'organizzazione dei produttori .... con sede in .... ;

— per il concorso in gara l'offerente deve presentare cauzione, dell'importo di € 1,50 per tonnellata netta della quantità di .... indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presentazione ed accettazione dell'offerta stessa, secondo le modalità previste dal bando di gara n. .... del ....

Tutto ciò premesso

— la sottoscritta (banca o società di assicurazioni) .... con sede in .... P. IVA .... autorizzata, solo per le società di assicurazioni, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto ministeriale n. .... del .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ... del .... ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni e compresa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in persona del legale rappresentante/procuratore speciale ...... nato a .... il .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di € .... , quale importo corrispondente alla quota di cauzione di € 1,50 per ogni tonnellata netta della quantità di .... cui è riferita l'offerta.

Il fideiussore rimane obbligato irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare all'AGEA, su semplice richiesta scritta dell'agenzia medesima, e senza bisogno di costituzione in mora, né previa escussione della ditta distillatrice ...., la somma di € .... , oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza anche al fideiussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivato l'impegno della partecipazione alla gara citata in premessa, anche nella eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancati pagamenti dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

La presente fideiussione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione con automatica rinnovazione di sei mesi, a meno che, nel frattempo, l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla banca o società di assicurazioni, la svincoli.

In caso di controversia fra l'AGEA ed il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il contraente La Banca o Società

ALLEGATO 3

Schema di offerta

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: offerta per la gara di cui al bando n. ... del ....

Il sottoscritto .... (nome e cognome) nella sua qualità di legale rappresentante della .... (indicare la denominazione o ragione sociale, nonché la sede della ditta) avente sede in .... via .... n. ...... P. IVA .... formula con la presente la propria offerta per poter partecipare alla gara indetta da codesta spettabile AGEA in data .... di cui all'oggetto per la consegna di: tonn. .... di .... ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei produttori ai sensi del regolamento C.E. n. 2200/96 ed alle condizioni del bando in oggetto.

Dichiara che le .... verranno ritirate presso i centri di raccolta dell'OP: .... con sede in .... ;

Il quantitativo massimo che può essere ritirato giornalmente è di tonn. ....

Il prezzo offerto con la presente è di € .... a tonnellata, per merce caricata alla rinfusa su nostri mezzi di trasporto.

La merce acquistata sarà lavorata presso lo stabilimento di nostra proprietà con sede in .... e verrà destinata alla produzione di alcool con gradazione superiore agli 80º, ottenuto per distillazione diretta del prodotto stesso.

L'alcool ottenuto verrà denaturato secondo le modalità previste nel bando in oggetto presso lo stabilimento di ....

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743, del 1º luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 4, 5, 6, 7, e 8; nella parte IV, numeri 1 e seguenti; nella parte VII n. 2; nella parte VIII numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce, all'uopo, a titolo di cauzione, l'atto di fideiussione della banca .... (oppure la polizza fideiussoria della società ....) per l'importo di € ....

Data, ...

(Timbro e firma)

ALLEGATO 4

Modello di polizza fideiussoria

Banca o Società .... Data ....

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso:

— che la ditta .... con sede in .... (prov. di ....) P. IVA .... a seguito di partecipazione alla gara permanente di cui al bando AGEA n. .... del .... per la vendita di .... ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei produttori, ha ricevuto, con raccomandata n. .... del .... a firma del dirigente dell'Ufficio 63, la comunicazione di aggiudicazione di tonn. .... di prodotto disponibile presso i centri di ritiro istituiti dall'organizzazione dei produttori .... con sede in .... ;

— che la ditta predetta è tenuta, prima di ricevere la consegna del prodotto, a prestare una cauzione di trasformazione, a favore dell'AGEA dell'importo di € .... per ogni tonnellata netta di prodotto aggiudicato, a garanzia del ritiro, del pagamento e della trasformazione del prodotto stesso in alcole di gradazione superiore agli 80º e successiva denaturazione per uso industriale con esclusione di uso alimentare, secondo le modalità previste dal suddetto bando di gara.

Tutto ciò premesso

— La sottoscritta (banca o società di assicurazioni) .... con sede in .... P. IVA .... autorizzata, solo per le società di assicurazioni, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto ministeriale n. .... del .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni e compresa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in persona del legale rappresentante/procuratore speciale .. nato a .. il .. dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto all'adempimento degli obblighi richiamati nelle premesse, da parte della suindicata ditta, sino alla concorrenza di € .... , quale importo corrispondente alla quota di cauzione di € ... per ogni tonnellata di .... cui è riferita l'aggiudicazione.

Il fideiussore rimane obbligato irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare all'AGEA, su semplice richiesta scritta dell'agenzia medesima, e senza bisogno di costituzione in mora, né previa escussione della ditta distillatrice .... la somma di € .... , oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza anche al fideiussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata la cauzione a garanzia della trasformazione, anche nella eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancati pagamenti dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA.

La presente fideiussione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, fino a che l'AGEA non avrà ricevuto comunicazione dalla regione competente dell'avvenuta denaturazione di tutto l'alcool ottenuto dalla trasformazione del prodotto e certificato dagli organismi competenti.

In caso di controversia fra l'AGEA ed il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il contraente — La Banca o Società

03A06752

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 maggio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Emanuela de Abbondi, Console onorario della Repubblica francese di Trento.

In data 19 maggio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Rosa Alò, Console onorario della Repubblica francese di Croazia in Bari.

03A06606 - 03A06607

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto dirigenziale del 6 maggio 2003, recante trasferimento di notai

Il decreto dirigenziale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2003, è rettificato nel senso che il comune di provenienza del notaio Schettino Luigi, trasferito nel comune di Città di Castello, è Passignano sul Trasimeno e non Perugia.

03A06701

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501125/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035